



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Fax 095 7410717

C.F. 00453970873

Provincia di Catania
SETTORE URBANISTICA
SERVIZIO REPRESSIONE ABUSIVISMO EDILIZIO

ORDINANZA DIRIGENZIALE n° 198 Reg. Gen. Ord.

DEL 6 DIC. 2017

e n° 26 Urb.ca

DEL 06 DIC. 2017

Oggetto: **ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI ABUSIVI E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI** (art. 27, c. 2 D.P.R. 06/06/2001 n°380).

INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE, SOSPENSIONE E MESSA IN PRISTINO DI OPERE EDILI ESEGUITE IN ASSENZA DI CONCESSIONE EDILIZIA (art. 31 D.P.R. 06/06/2001 N°380 ex art. 7 L. 28/02/1985 n. 47)

**DITTA ESECUTRICE LAVORI
PROPRIETARIA RESPONSABILE DELL'ABUSO**

Sig.ra

- **SCIUTO Sonia Laura** nata a Catania (CT) il 05/08/1969 cod. fisc.: SCT SLR 69M45 C351K residente in via Nebrodi n°65 San Giovanni La Punta (CT) quale proprietaria dell'area in catasto al foglio 1 particella 198

UBICAZIONE OPERE ABUSIVE:

VIA NEBRODI N°67 - 69 (in catasto al foglio 1 particelle 5 e 198)

ASSUNTORE DEI LAVORI:

non individuato in verbale

DIRETTORE DEI LAVORI:

non individuato in verbale

IL DIRIGENTE SERVIZIO REPRESSIONE ABUSIVISMO EDILIZIO

Visto il rapporto del Corpo di Polizia Municipale, trasmesso con nota n°137/ST/PM del 01/06/2017, elevato a carico della sig.ra **Sciuto Sonia Laura** nata a Catania (CT) il 05/08/1969 cod. fisc.: SCT SLR 69M45 C351K residente in via Nebrodi n°65 San Giovanni La Punta (CT), proprietaria dell'immobile sito in questa via Nebrodi n°67, in catasto al foglio 1 particella 198, nonché esecutrice delle opere nel contiguo terreno con accesso al civico 69, in catasto al foglio 1 particella 5, con il quale sono state rilevate opere abusive prive di idoneo titolo abilitativo, e consistenti:

" ... omissis ... L'immobile in questione, identificato in catasto al foglio 1 part.5, figura aver accesso da via Nebrodi n°69 a mezzo di un cancello in ferro chiuso con lucchetto e confina ad est con altro immobile identificato in catasto al foglio 1 part. 198, in ditta Sciuto Sonia Laura, nata a Catania il 05/08/1969.

Dagli accertamenti esperiti anche attraverso la escussione della Sciuto a s.i.t., è emerso che per il fondo in questione (part.5) sussiste una procedura civile per usucapione, in via di imminente definizione presso il Tribunale di Catania (R.G. 4862/2017 Dr. Crasci), intentata da quest'ultima e che avrebbe verosimilmente determinato l'esposto in oggetto.

In ordine alle paventate opere di sbancamento, in loco e per ammissione della sig.ra Sciuto, si è potuto rilevare che sul terreno conteso, distinto come part.5, la stessa avrebbe operato il livellamento con lo scopo di renderlo più agevolmente e direttamente fruibile dal proprio immobile, il cui confine non risulta definito da alcuna opera muraria se non da qualche terrazzamento volto a contenere preesistenti dislivelli orografici, in prossimità del quale la Sciuto ha eseguito alcuni box con strutture in legno e rete elettrosaldata per il ricovero di cani di proprietà dei propri figli.

Sulla particella 198, di proprietà della Sciuto, sono stati inoltre intrapresi lavori per la recente realizzazione di due casotti con struttura e copertura in pannelli isotermitici delle dimensioni di circa mq. 25, incompleti, per una prospettata destinazione ad allevamento di cani, non più rientrante nei programmi della proprietaria per come dalla stessa dichiarato. Omissis...";

Vista la recente comunicazione del Corpo di Polizia Municipale, trasmessa con nota n°253/ST/PM del 23/11/2017, dalla quale si rileva quanto segue:

" ... omissis ... che da sopralluogo compiuto in data 22/11/2017, nell'immobile sito in questa via Nebrodi n°67, è emersa una consistenza riconducibile a quanto già relazionato con informativa prot. n°137/ST/PM del 01/06/2017, ad eccezione di uno dei due casotti in pannelli isotermitici e più precisamente quello sul lato ovest, che figura essere stato rimosso. Per quanto concerne l'epoca di realizzazione delle opere di terrazzamento non si è in grado di stabilire il periodo di esecuzione, tuttavia non appaiono recentissime. ... omissis ... ";

Vista la comunicazione di apertura del procedimento amministrativo (art. 7 legge n°241/90) prot. gen. n°16964 del 09/06/2017, la cui lettera risulta ritirata in data 19/06/2017;

Preso atto che la proprietaria non ha fatto pervenire osservazione nei termini di cui all'art. 11 della Legge Regionale n. 10/91, così come introdotto dall'art. 23 della Legge Regionale n. 17/2004;

Preso atto che il terreno ricade nel vigente P.R.G. come zona "E Aree per attività agricole" nomata dall'art.15 delle norme tecniche di attuazione annesse allo strumento urbanistico;

Considerato che i lavori eseguiti, oltre a modificare l'originario assetto orografico del terreno, si ritiene abbiano comportato ed alterando irreparabilmente la fisionomia paesaggistico-vegetativa preesistente dell'area, caratterizzata da un andamento terrazzato del suolo a quote irregolari, contraddistinte dalla partitura del paesaggio agrario, i cui valori paesistici sono da riconoscere, salvaguardare e potenziare, per cui in conformità all'art 15 delle n.t.a del vigente p.r.g.. Devono quindi essere mantenuti:

- i terrazzamenti esistenti ed i muri di pietrame lavico che connotano la trama paesaggistica;

- il sistema di canalette che rappresenta un'antica testimonianza del sistema tradizionale di irrigazione;

- le scalette, le rampe ed i percorsi di raccordo;

- gli esemplari arborei di alto fusto appartenenti alla vegetazione originaria;

Considerato che le suddette opere sono state eseguite in assenza di idonei titoli abilitativi, per cui occorre applicare le sanzioni previste dall'art. 31 del D.P.R. 380/01 c. 2 ovvero l'ordine di demolizione e rimessa in pristino delle medesime;

Vista la circoalre dell'ARTA n°3 del 28/05/2015, con la quale viene introdotta l'applicazione della sanzione prevista dal comma 4-bis, introdotto all'articolo 31 del DPR n°380/2001, con particolare riguardo alla "sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro" da comminarsi a carico del responsabile dell'abuso che risulti inadempiente, decorso il termine perentorio di novanta giorni dall'ingiunzione, stabilito per provvedere alla demolizione ed alla remissione in pristino dello stao dei luoghi;

Visto l'art. 4 della L. n. 47/85 così come sostituito dall'art. 27 del D.P.R. 6/6/01 n. 380.

Visto l'art. 7 della Legge 28/02/85 n° 47 così come sostituito dall'art.31 del D.P.R. 06/06/2001 n°380;

Visto l'art. 10 della L. n. 47/85 così come sostituito dall'art. 37 del D.P.R. 6/6/01 n. 380.

Visti gli atti d'ufficio, i vigenti strumenti urbanistici e le norme che disciplinano l'edificazione nelle aree interessate da detti lavori;

ORDINA

Alla Sig.ra **Sciuto Sonia Laura**, per come meglio sopra generalizzata, residente in via Nebrodi n°65, San Giovanni La Punta, quale esecutrice e responsabile dell'abuso, **la SOSPENSIONE dei lavori e INGIUNGE la DEMOLIZIONE**, a sua cura e spese, delle opere edilizie abusive meglio descritte in premessa, nonché **al ripristino dei luoghi** entro il termine perentorio di giorni novanta (90) dalla notifica del presente provvedimento, mediante ricostituzione dell'originario assetto orografico del terreno e reimpianto delle alberature con le stesse essenze preesistenti. Si riserva l'adozione dei provvedimenti definitivi da irrogarsi entro quarantacinque giorni dalla notifica della presente, con espressa avvertenza delle conseguenze di legge derivanti dalla inosservanza alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca maggiore e più grave reato;

AVVERTE

Che, in caso di accertata inottemperanza al ripristino dei luoghi, dovrà essere pagata:

nelle more della definizione del regolamento tendente a definire l'esatta quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria, di cui alla predetta circolare ARTA n°3 del 28/05/2015, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima pari ad €.
2.000,00 (euro duemila/00) da corrispondere a mezzo di versamento sul c/c postale n°62720685, ovvero versamento IBAN IT0400760116900000062720685, intestato alla Tesoreria Comunale di San Giovanni La Punta, entro dieci giorni successivi all'avvenuta decorrenza del termine perentorio di giorni novanta (90) dalla notifica del presente provvedimento.

Che non ottemperando al pagamento della sanzione entro il sopra assegnato termine saranno applicate le maggiori e più gravi sanzioni di legge.

AVVERTE

- Che l'accertata inottemperanza, notificata alla ditta interessata, costituirà titolo per la gratuita immissione in possesso delle opere e dell'area di sedime dell'abuso sopra descritto, con le modalità e procedure di cui all'art. 7 della legge 47/85, così come sostituito dall'art. 31 del D.P.R. 06/06/2001 n°380, al patrimonio indisponibile del Comune di San Giovanni La Punta,

che provvederà alla loro demolizione e ripristino dei luoghi con rivalsa delle conseguenti spese a carico della sopra individuata ditta responsabile inadempiente.

- Che, nel caso sia stato effettuato il sequestro penale delle suddette opere abusive, prima di eseguire la demolizione, dovrà provvedersi alla richiesta ed ottenimento del provvedimento di dissequestro da parte del Giudice Penale.

DISPONE

- La presente ordinanza, da registrarsi, numerarsi e collazionarsi, presso la Segreteria Generale, per gli adempimenti previsti dall'art. 7 comma settimo della legge n°47/85, così come sostituito dall'art. 31 comma settimo del D.P.R. 06/06/2001 n°380, il Settore Urbanistica di questo Comune procederà, decorsi i tempi assegnati al recupero delle somme di cui alla sanzione pecuniaria, maggiorata degli interessi maturati per more e ogni altra relativa spesa sostenuta e gravante, nei modi e nei termini previsti dall'art. 12 del D.Lgs. 504/92.
- La pubblicazione del presente provvedimento all'albo Pretorio comunale, la notifica ai responsabili dell'abuso ai sensi dell'art. 6 della legge n°47/85 così come sostituito dall'art. 29 del D.P.R. del 06/06/01 n. 380.
- La trasmissione di copia della presente alla Procura della Repubblica di Catania, all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente di Palermo, all'Agenzia delle Entrate di Catania, all'Ufficio del Genio Civile di Catania, alla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania, alle Aziende o Consorzi che erogano servizio idrico quali Sidra S.p.A. ed Acoset S.p.A., all'ENEL Servizio Elettrico, alla TELECOM ITALIA.
- La trasmissione all'Ufficio sanatoria edilizia di questo Ente.
- La trasmissione al locale Comando di Polizia Municipale incaricato, per gli effetti della presente, della comunicazione delle risultanze di verifica sull'ottemperanza decorso il termine soprassegnato dall'avvenuta notifica ai responsabili.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica della presente.

San Giovanni La Punta, li

Il Tecnico Istruttore
(Geom. M. Calvagno)



Il Funzionario Dirigente
(Dott. M. Maccarrone)

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto _____, Messo
Notificatore, del Comune di San Giovanni la Punta, ho notificato il presente atto al
Sig. _____ in
_____, n. _____ consegnandone copia a mani a

San Giovanni la Punta, li _____

Il Messo Notificatore
